

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 061/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 15 gennaio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Mario Becchetti, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/MESSINA DEL 21.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV del 22.12.2015)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Casertana s.r.l. di Caserta riduce la sanzione dell'ammenda ad € 750,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROSSI ANDREA SEGUITO GARA SALERNITANA/CAGLIARI CALCIO DEL 24.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. di Salerno riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Rossi Andrea a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Renato Calderone, Avv. Serapio Deroma – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCIAUDONE DANIELE SEGUITO GARA SALERNITANA/CAGLIARI CALCIO DEL 24.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. di Salerno riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Sciaudone Daniele a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GEIJO PAZOS ALEXANDRE SEGUIDO GARA BRESCIA/TERNANA DEL 27.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 28.12.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Brescia Calcio S.p.a. di Brescia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 15 gennaio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio